

N. 15023/2015 R.G.



TRIBUNALE di GENOVA
SEZIONE XI CIVILE

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale, a
scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2.5.2016,
nella causa promossa da:

, nato a (Ghana) il giorno

elettivamente domiciliato in Genova, Salita S. Viale 5/2, presso lo studio dell'Avv. A. Ballerini che
lo rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della
protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. emesso in data
22.9.2015 e notificato in data 7.11.2015

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25_("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e
della revoca dello status di rifugiato" e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione
dei procedimenti civili di cognizione ... ")*



MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. _____, cittadino ghanese, ha presentato alla Questura di Imperia domanda per "richiesta di asilo politico" : nel corso dell'audizione egli ha dichiarato di aver abbandonato il Ghana per sottrarsi ad una accusa di omosessualità .

Egli ha infatti riferito di aver partecipato nel giugno 2014 ad una festa per il matrimonio di un conoscente e che, ubriacatosi, aveva deciso di fermarsi a dormire a casa di un amico. Si sarebbe quindi svegliato nella notte accorgendosi di essere stato abusato dall'amico e si sarebbe quindi messo ad urlare contro di lui. A causa del litigio scaturito, sarebbero accorsi i vicini di casa che, accusando i due giovani di essere gay, avrebbero chiamato la Polizia. Il richiedente sarebbe così fuggito e, arrivato a casa, avrebbe scoperto che la Polizia era già passata a cercarlo, lasciando detto ai genitori di consegnarlo quando fosse rientrato. Ripudiato dalla famiglia, si sarebbe poi rifugiato a casa di un amico e, dopo alcuni gironi, avrebbe abbandonato il Paese.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 22.9.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria ritenendo il suo racconto non credibile perché estremamente generico ed incoerente.

In particolare, ad avviso della Commissione, egli avrebbe fornito solo una descrizione molto scarna e schematica degli eventi, priva di un reale vissuto personale ed emotivo e l'intera dinamica della violenza, così come raccontata dal richiedente, sarebbe apparsa molto confusa e del tutto inverosimile, non reputando inoltre possibile che la Polizia, quando il giovane si era già avviato verso la propria abitazione, avesse fatto in tempo ad arrivare sulla scena della violenza e poi a casa del richiedente, prima dello stesso senza peraltro neppure attenderlo per arrestarlo.

Con ricorso depositato il _____ il signor _____ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell'Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All'udienza fissata per il giorno 2.5.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l'ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed il Giudice si è riservato di provvedere.



Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L'art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno..."*.

L'art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007/251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è



stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda*” e che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell'accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor _____ abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, la particolarità del caso in esame, non può prescindere dal considerare, in primo luogo che, come condivisibilmente sottolineato dalla sua difesa, nelle vittime di violenza sessuale la rimozione dell'evento traumatico è una tipica conseguenza dello stress dalle medesime subite, con conseguente distacco emotivo e perdita della memoria, sicchè non appare esigibile da parte del richiedente una maggiore enfasi emotiva rispetto a quella dimostrata innanzi alla Commissione, che, dalla sua assenza, ha tratto, invece, elementi a sfavore della sua credibilità.



Innanzitutto a questo Giudice il richiedente ha inoltre, seppur faticosamente, ripercorso, con dovizia di particolari, l'evento traumatico dal medesimo vissuto raccontando: *“Un amico mio si doveva sposare, ha fatto una festa e mi ha invitato. Durante la festa, c'era da bere ed io ho bevuto troppo. Io non ero più in grado di tornare a casa così un altro amico, non lo sposo, ma un ragazzo di nome [redacted] mi ha detto che mi poteva ospitare a dormire. Io sono quindi andato non pensando a niente di male, poi mi sono svegliato e mi sono reso conto che volevo avere un rapporto sessuale con me. Quando mi sono svegliato, gli ho chiesto che cosa volesse fare con me, io l'ho schiaffeggiato. Io non sapevo che lui fosse gay, l'ho scoperto in quella situazione. Ho alzato la voce, ho preso i miei vestiti e nel frattempo sentivo la gente intorno che arrivava. Mentre andavo via, ho sentito che i vicini discutevano di questo [redacted] Io ero ancora alterato dai fumi dell'alcool e sono tornato a casa in uno stato confusionale, ci ho messo un po' ad arrivare a casa. Quando sono arrivato a casa, mio padre mi ha detto che la Polizia era stata da lui dicendo che il figlio era gay e ciò che era successo e poi se ne era andata con l'impegno del padre che l'avrebbe consegnato alla Polizia quando lui sarebbe arrivato a casa.*

ADR: *Quello che io ho sentito dalla voce della gente è stato che “di nuovo questo Richard...” ma non so chi abbia chiamato la Polizia.*

ADR: *Io ero in uno stato alterato, ma penso di aver lasciato la casa di [redacted] verso le 4,00 di notte e credo di aver raggiunto la casa mia intorno a mezzogiorno, a piedi.*

ADR: *Durante il mio sonno percepivo un corpo sopra di me ed ho iniziato a muovermi per liberarmi fino a quando mi sono svegliato ed ho visto che c'era questo [redacted] con il pene eretto ed allora gli ho chiesto cosa stesse facendo. Io avevo i boxer abbassati fino alle ginocchia.*

ADR: *Quando sono tornato a casa, non mi hanno neanche permesso di entrare a casa e mi hanno iniziato ad accusare di ciò che la Polizia aveva detto. Io ho cercato di dire di dare il tempo di spiegare cosa fosse successo ma il padre si rifiutava perchè ciò aveva creato imbarazzo in famiglia. Non c'è stato verso di spiegarmi, mi hanno impedito di prendere le mie cose a casa. Io ho quindi preferito allontanarmi ed andare da un amico nella speranza che la cosa si calmasse. IO ho spiegato la mia situazione a questo amico di nome [redacted] e gli avevo chiesto di andare ad investigare presso mio padre cosa stesse succedendo. Ma questo mio amico aveva saputo che la voce si era ormai sparsa e cioè che mi cercavano per questo fatto che era successo.*

ADR: *Le persone pensavano ormai che io fossi gay anche se io non lo sono. Io pensavo che la cosa si sarebbe risolta lì, anche perchè non c'erano prove. Ma poi la cosa è cresciuta...”*

Si ritiene quindi che, diversamente da quanto valutato, dalla Commissione, il racconto del richiedente sia del tutto verosimile e credibile.

Stabilità la credibilità del ricorrente, ritiene questo Giudice che sussistano i presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato.



Come già ricordato, l'art. 2 del D. Lgs. 2007 n. 251, coerentemente con la Convenzione di Ginevra, con la direttiva 2004/83/Ce e ora con la direttiva 2011/95/UE definisce "rifugiato" il *"cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno ..."*.

Nel caso in esame, sussiste certamente il timore di persecuzione a motivo di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale", in quanto il ricorrente, pur non essendo omosessuale, è ormai irreversibilmente ritenuto tale dalla comunità sua di appartenenza, dalla Polizia, perfino dalla sua famiglia d'origine.

Per quanto riguarda la persecuzione, gli artt. 7 e 8 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251, - conformemente alle direttive citate - prevedono che gli atti di persecuzione devono a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a) ed il secondo comma dell'art. 8 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e tra questi, per quanto qui interessa, contempla il rischio di *"azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionale o discriminatorie"*.

Nella fattispecie in esame, l'art. 104 del codice penale del Ghana prevede come reato gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso con la reclusione da 5 a 25 anni.

Fin dal 2011 un interessante articolo del Corriere della Sera a firma di Riccardo Noury e Monica Ricci Sargentini intitolato "Ghana, la repressione silenziosa degli omosessuali" denunciava come "Nel silenzio della comunità internazionale in Ghana si combatte una guerra contro gli omosessuali e i transessuali. (...) Di certo a scatenare la rabbia contro i gay sono anche le comunità cristiana e musulmane ghanesi che hanno più volte chiesto allo Stato, anche scendendo in piazza, di usare la mano pesante contro quello che definiscono "Un atto demoniaco". (...) Secondo alcune stime sono almeno 8mila gli omosessuali che vivono nella regione Centrale ed occidentale. Ma è una stima al ribasso dato che molti preferiscono vivere nascondendo il proprio orientamento sessuale (...) Nel 2010 un rapporto sui diritti umani del Dipartimento di Stato americano aveva rilevato che "le relazioni tra persone dello stesso sesso sono discriminate in Ghana a causa di forti



credenze socioculturali. Le persone LGBT devono affrontare una diffusa discriminazione compresi i tentativi di estorsione e atti di violenza da parte della Polizia. Gli uomini gay che finiscono in prigione subiscono spesso abusi fisici e sessuali”.

E più di recente, in un articolo dell’ “Africa Express” del settembre 2015 raccoglieva le dichiarazioni di George Boateng, candidato alle primarie del National Democratic Congress party, che ha dichiarato “Il Ghana è un Paese troppo indisciplinato, Reintrodurrò la pena di morte per i corrotti, gay e lesbiche” e l’aspirante presidente ha poi aggiunto “L’esecuzione sarà un evento pubblico, Tutti devono esser presenti, deve servire come deterrente per distogliere i cittadini del Ghana da compiere tali azioni”.

L’ultimo rapporto di Amnesty International 2015-2016 conferma a sua volta *“Sono pervenute notizie di uso eccessivo della forza da parte della polizia nel contesto di manifestazioni e durante sgomberi di massa. Sono stati segnalati nuovi casi di tortura e altri maltrattamenti e le condizioni di vita nelle carceri sono rimaste motivo di preoccupazione. La violenza contro le donne è rimasta diffusa e ha destato particolare allarme il confinamento in campi isolati per stregoneria. Le persone Lgbt hanno affrontato discriminazioni e sono finite nel mirino di aggressioni. I tribunali hanno continuato a emettere condanne a morte. Il processo di revisione costituzionale è stato rimandato a causa di un ricorso giudiziario che contestava la legalità della commissione per l’attuazione della riforma costituzionale. A ottobre, la Corte suprema ha archiviato il caso. A settembre, la polizia ha sparato gas lacrimogeni e impiegato manganelli per disperdere i partecipanti a una manifestazione pacifica, dopo un fallito tentativo di trovare un accordo sul percorso della marcia. La protesta era stata organizzata dall’Alleanza fate valere il mio voto, per chiedere un nuovo registro elettorale. A ottobre, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha visitato il Ghana per un controllo sulle raccomandazioni espresse in seguito a una sua precedente visita nel paese nel 2013. Pur riconoscendo che erano stati compiuti alcuni progressi, il Relatore ha espresso preoccupazione per il fatto che sia la polizia sia i servizi d’intelligence continuavano a ricorrere all’uso di tortura e altri maltrattamenti. Il Relatore ha inoltre rilevato la mancanza della diligenza dovuta e di tempestività dei meccanismi di vigilanza nell’indagare le accuse di tortura o altri maltrattamenti, oltre alla necessità di ampliare l’accesso all’istituto dell’assistenza legale d’ufficio e migliorarne l’efficacia. Il Relatore non ha riscontrato una significativa diminuzione del sovraffollamento nei centri di detenzione o un miglioramento nelle condizioni di vita all’interno del sistema correzionale del paese, rispetto ad esempio alla cattiva qualità dei servizi igienici e all’inadeguato regime alimentare ed in particolare che “le relazioni*



sessuali consensuali tra uomini sono rimaste reato e ci sono stati numerosi episodi di discriminazione, violenza e vessazione da parte della Polizia contro persone Lgbti”.

Più in generale ed in diritto, con la sentenza 7.11.13, la Corte di Giustizia ha stabilito che gli artt. 9 e 10, della prima direttiva, devono essere interpretati nel senso che l'esistenza di una sanzione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un determinato gruppo sociale, e che anche se il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce di per sé un atto di persecuzione, una pena detentiva che sanziona taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese di origine che ha adottato siffatta legislazione deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione.

Peraltro, la Corte di Cassazione, aveva già affermato che *“la sanzione penale degli atti omosessuali costituisce di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva ed è pertanto una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta”*. (Cass., 29.5.2012, n. 15981).

Per questi motivi, tenuto conto anche del positivo percorso di integrazione del ricorrente, la domanda del ricorrente di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere accolta e ciò assorbe e rende ininfluente l'esame dell'ulteriore richiesta di protezione sussidiaria formulata in via gradata.

Per quanto attiene infine alle spese di lite, considerato che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio, e vista la particolare natura del procedimento, si ritiene di dichiararle integralmente compensate.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso e per l'effetto

-Annulla il provvedimento impugnato, emesso in data 1.9.2015 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 46673/2015,

-Riconosce in capo al signor _____ lo status di rifugiato di cui al Capo III del D.Lgs. n. 251/2007,

-Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Si comunichi.



Accoglimento totale del 16/05/2016
RG n. 15023/2015

Così deciso in Genova, il 13.5.2016

IL GIUDICE

Dott.ssa Laura Casale

Firmato Da: MAGRO GRAZIELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: f5bfp - Firmato Da: CASALE LAURA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: e5aa7

